



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

R. Gen. N. 150/2019

Dott. Giuseppe Magnoli

Presidente

Dott. Maria Tulumello

Consigliere rel.

Dott. Vittoria Gabriele

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 150/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato
in data 28 gennaio 2019 a mezzo PEC e **posta in decisione all'udienza
collegiale del 18/01/2023**

da

[REDACTED]

c o n t r o

[REDACTED]

[REDACTED] dall'avv. SANGIORGIO MARCO
(SNGMRC84R04E507G) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in
LECCO, VIA ROMA 28 presso lo studio del difensore [REDACTED]

[REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Dell'attore

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del
caso:

in via principale: dichiarare la nullità, per i motivi dedotti in atti,
dell'impugnato lodo arbitrale pronunciato in Brescia dall'Arbitro Unico avv.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Del convenuto

In via principale: sempre per tutti motivi esposti in narrativa dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da [REDACTED], confermando conseguentemente ed integralmente il lodo arbitrale impugnato, depositato in data 14 giugno 2018 dall'arbitro unico avv. Andrea Aletto ovvero disponendo comunque l'annullamento dell'impugnata delibera e la reintegra nell'incarico di amministratore dell'appellato [REDACTED] con conseguente condanna della società al pagamento degli emolumenti maturati e maturandi per tale carica sino alla data dell'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazioni se dovuti.

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma – anche solo parziale del lodo impugnato – accogliere comunque la domanda subordinata di risarcimento del danno già formulata avanti all'arbitro unico ovvero, previo accertamento dell'assenza di giusta causa nella revoca disposta dalla società, condannare la [REDACTED] a risarcire al sig. [REDACTED] il danno subito a seguito della revoca senza congruo preavviso dall'incarico di amministratore, corrispondendo allo stesso una somma pari a 18 mensilità di stipendio di amministratore così come deliberato dall'assemblea o quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione se dovuti ed oltre quanto maturato per trattamento di fine

mandato.

In ogni caso: con condanna di parte appellante alle spese e alle competenze professionali del doppio grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 2019, [REDACTED] [REDACTED] impugnava il lodo emesso dall'arbitro unico avv. Andrea Aletto, depositato in data 14 giugno 2018, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività, che se ne dichiarasse la nullità con l'adozione di ogni conseguente provvedimento e che si dichiarasse che nulla era dovuto ad alcun titolo dalla società [REDACTED] a [REDACTED]

Chiedeva, in ogni caso, che si ponessero a carico della controparte le spese del procedimento arbitrale e che si condannasse Marco Gnali a rifondere gli importi versati a tale titolo, con rifusione delle spese di entrambi i gradi

Si costituiva [REDACTED] chiedendo, previo rigetto della istanza di sospensiva, che si respingesse la impugnativa proposta dalla controparte, confermando integralmente il lodo arbitrale e che comunque si disponesse l'annullamento dell'impugnata delibera; chiedeva inoltre la propria reintegra nell'incarico di amministratore con conseguente condanna della società al pagamento degli emolumenti maturati e maturandi per tale carica sino alla data dell'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazioni se dovuti.

Subordinatamente alla riforma anche parziale del lodo, riproponeva la condanna al risarcimento del danno, già formulata avanti all'arbitro unico; ovvero, previo accertamento dell'assenza di giusta causa nella revoca disposta dalla società, chiedeva la condanna della [REDACTED] a risarcire il danno causato con la revoca senza congruo preavviso dall'incarico di amministratore, corrispondendo una somma pari a 18 mensilità di stipendio di amministratore così come deliberato dall'assemblea o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione se dovuti ed oltre quanto maturato per trattamento di fine mandato.

Con provvedimento depositato in data 11 luglio 2019, la Corte respingeva la istanza di sospensione della provvisoria esecutività del lodo pronunciato in data 14 giugno 2018.

Alla udienza del 19 gennaio 2023, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per conclusionali e repliche

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come precisato dall'arbitro Unico avv. Andrea Aletto, l'art 29 dello statuto della [REDACTED] società costituita con atto del 9 dicembre 2014, prevede che : *“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede*

l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico Giuridici e secondo il Regolamento approvato dalla Fondazione stessa in materia di arbitrato che dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitro come sopra nominato dovrà decidere in via rituale e di diritto entro novanta giorni.....Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili....Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003,"

Alla luce della disciplina del diritto societario, peraltro oggetto di espresso richiamo nella citata clausola, è pienamente condivisibile la prospettazione di parte attrice secondo cui il lodo depositato in data 14 giugno 2018, ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera adottata in data 7 settembre 2017, può essere impugnato per violazione delle regole di diritto attinenti alla controversia; in questo senso si è peraltro espressa, con un indirizzo consolidato, la Suprema Corte che ha chiarito che: " *In tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l'impugnazione della decisione arbitrale per errore "in iudicando" non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la*

clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006, essendo irrilevante che "ratione temporis" l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 faccia riferimento al testo dell'art. 829, comma 3, c.p.c., conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006, ovvero all'art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo previgente. (Cass 9395/2023)

Con il primo motivo, Gnali Ettore di Gnali Amelio srl deduce la nullità del lodo per avere ritenuto inesistente ovvero invalida la revoca dalla carica di amministratore di [REDACTED]. Fatta formale acquiescenza alla statuizione con cui è stato qualificato *“l’originale organo amministrativo della società [REDACTED]”* come *“organo pluripersonale non collegiale ex art 10 lett c) dello statuto”*, censura tuttavia che il lodo *“impugnato ignora infatti che, in quell’occasione, oltre ad accettare le dimissioni di due amministratori, l’assemblea deliberava di “nominare un nuovo C.d.A. composto dai soci [REDACTED] [REDACTED] (cfr. doc. 2 pag.2). Tale statuizione, a prescindere dal fatto che i precedenti amministratori fossero revocati o dimessi o decaduti, è idonea a determinare la costituzione di un nuovo organo amministrativo collegiale in luogo di quello pluripersonale precedente, ed è altresì idonea a esplicitare la volontà della società di escludere il sig. [REDACTED] (fosse anche in termini di revoca ‘implicita’ o ‘tacita’) dalla gestione della società [REDACTED]”* Ricordato come la revoca tacita o implicita dell’amministratore è ammessa dalla giurisprudenza, rileva quindi che “è

pacifico, anche ammettendo l'assenza di un Consiglio di Amministrazione prima dell'Assemblea del 7 settembre 2017 e la conseguente inapplicabilità delle conseguenze previste agli artt. 10 e 11 dello Statuto, che a partire dalla citata assemblea la società appellata è amministrata da un organo collegiale costituito unicamente dai sig.ri [REDACTED] e che, pertanto, la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali riportati avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda con cui il sig. [REDACTED] [REDACTED] affermandosi tuttora amministratore della società Gnali Ettore, chiedeva l'annullamento della delibera assembleare de qua.”.

In via preliminare alla disanima dei motivi proposti da parte attrice, va sottolineato che *“il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo; e la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d'Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 c.p.c. (Cass 9387/2018; Cass. n. 20880 dell'08/10/2010).*

Alla luce di tali principi, deve evidenziarsi che, ad una attenta lettura del

motivo, parte attrice lamenta che non sarebbero stati applicati i principi giurisprudenziali da essa invocati; ma la difesa è articolata sul presupposto che debba essere operata una interpretazione della volontà espressa della maggioranza differente da quella formulata dall'arbitro, che avrebbe ommesso di considerare ulteriori gli elementi emergenti dalla delibera impugnata.

Al contempo, anche la difesa della parte convenuta si sofferma ad illustrare la volontà che la maggioranza avrebbe espresso nella citata assemblea, per invocare, di contro, la correttezza della decisione arbitrale.

Tuttavia, essendo precluso alla Corte operare una diversa ricostruzione in fatto, nei termini sollecitati dalle difese, il motivo non può essere esaminato nel merito dal momento che l'errore di diritto *in iudicando* è dedotto sulla base di tale presupposto.

Con il secondo motivo, parte attrice impugna il lodo nella parte in cui *“in accoglimento della domanda di parte procedente, annulla la delibera assunta in data 7.9.2017 dall'assemblea di [REDACTED] iscritta nel Registro delle Imprese il 15.9.2017, e conseguentemente condanna [REDACTED] [REDACTED] a reintegrare il socio [REDACTED] nell'incarico di amministratore”*.

Deduce che tale statuizione è viziata in diritto e stride con i più elementari principi del diritto societario, posto che all'amministratore di società di

capitali, anche laddove ingiustamente revocato, non compete alcuna tutela reale, ma unicamente una tutela risarcitoria; sottolinea che l'amministratore non è parte di un contratto di lavoro subordinato o para subordinato ma di un contratto c.d. 'societario', dal quale non sorge alcun diritto soggettivo al mantenimento dell'incarico, ma unicamente il diritto al risarcimento, nel caso di revoca senza giusta causa.

Con il terzo motivo, l'attore denuncia la nullità ed erroneità del Lodo nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di [REDACTED] alla corresponsione degli emolumenti da amministratore non percepiti dal momento della revoca alla reintegrazione. Ribadisce che non sussistendo il diritto del convenuto ad essere reintegrato nell'amministrazione della [REDACTED] a decorrere dal 7 settembre 2017, come invece disposto dall'arbitro, non sussiste alcun diritto del medesimo a chiedere ed ottenere il pagamento dei compensi maturati successivamente a tale reintegrazione, che si assume essere inesistente ed illegittima. Sottolinea inoltre che l'arbitro non ha riconosciuto alcun diritto risarcitorio a favore di [REDACTED], ma ha pronunciato la condanna come conseguenza diretta dell'accoglimento della domanda di reintegrazione spiegata.

Appare opportuno l'esame congiunto dei due motivi, essendo inerenti a profili strettamente connessi.

Per maggiore chiarezza di esposizione va riportato il passo della motivazione

del lodo corrispondente al capo del dispositivo oggetto di censura : *“si deve escludere, pertanto, che la detta società sia stata amministrata da un consiglio di amministrazione . Ne consegue che l’art 11 dello statuto non è applicabile e le dimissioni (presentate e poi confermate si ritiene al solo fine di provocare la decadenza dell’ipotetico consiglio di amministrazione) degli amministratori [REDACTED] non comportano la decadenza dell’organo in quanto mai costituito. La delibera del 7.9.2017 è stata quindi assunta sulla base dell’errata valutazione degli artt. 10 e 11 dello Statuto e pertanto, deve essere annullata. Rimangono quindi assorbite le domande presentate in via subordinata dal socio [REDACTED], mentre appaiono del tutto irrilevanti per la decisione le vicende societarie che hanno fatto da sfondo alla delibera impugnata. Quanto alla richiesta di pagamento del compenso per la carica di amministratore, a seguito dell’annullamento della delibera 7.9.2017 deriva che [REDACTED] è creditore dei compensi ad oggi maturati a tale titolo”.*

Appare evidente che la condanna *“a reintegrare il socio [REDACTED] nell’incarico di amministratore”* come pure la condanna a corrispondergli gli emolumenti non corrisposti, maturati e maturandi per tale incarico, vanno interpretati alla luce delle evidenziate motivazioni, con cui l’ Arbitro ha annullato la delibera del 17 settembre 2017 dal momento che, non ravvisando che la società fosse amministrata da un consiglio di amministrazione, ha

conseguentemente escluso che le dimissioni di due dei tre amministratori comportassero la decadenza anche dell'altro amministratore.

Non è quindi assolutamente fondata la critica secondo cui il lodo farebbe impropriamente riferimento ad un istituto inerente al rapporto di lavoro, dal momento che il concetto di reintegrazione non può ritenersi riferibile in via esclusiva alla disciplina giuslavoristica, essendo suscettibile di un uso più ampio.

Si rileva che il termine è stato utilizzato in modo appropriato per affermare che [REDACTED] avrebbe recuperato la qualità di amministratore sin dalla data del 17 settembre 2017, come conseguenza dell' annullamento della delibera con cui l'assemblea aveva nominato altro " consiglio di amministrazione", sul presupposto della decadenza del precedente organo amministrativo a seguito delle dimissioni di [REDACTED] [REDACTED], che avrebbe determinato la decadenza di [REDACTED] in forza del principio " *simul stabunt simul cadent*". Va qui ribadito come, avendo la difesa della società fatto espressa acquiescenza alla qualificazione dell'organo amministrativo come pluripersonale non collegiale, deve parimenti considerarsi non contestato che il predetto principio non è applicabile nello specifico.

Le diffuse discettazioni formulate anche nelle comparse conclusionali dalle parti in punto di poteri di revoca dell'amministratore e dei relativi

presupposti non appaiono pertinenti e non possono comunque essere prese in esame, dal momento che implicherebbero che la Corte accertasse una diversa volontà espressa dalla maggioranza, vale a dire la manifestazione di una revoca di [REDACTED], che l'arbitro non ha preso in esame in alcun modo.

Infine, dal momento che la contestazione del diritto a percepire i compensi come amministratore è stato negato in ragione della erroneità dell'“accoglimento della domanda di reintegrazione spiegata dalla controparte”, deve ribadirsi che, a fronte dell'annullamento della delibera di decadenza dell'organo amministrativo, il “recupero” della qualità di amministratore da parte di [REDACTED] ha determinato che egli sia titolare dei poteri conferitigli dallo statuto e in via corredata anche del diritto al compenso.

Inoltre, a fronte inoltre della evidente opposizione della società allo svolgimento da parte di [REDACTED] di qualsiasi attività a favore della stessa, desumibile dalla ferma contestazione al “reintegro”, l'attrice non può dolersi della inattività della controparte al fine di negare il diritto al compenso.

L'esito negativo della fase rescindente è ostativo al passaggio alla fase rescissoria e quindi ad una nuova disamina delle domande svolte nel procedimento arbitrale e riproposte nel presente giudizio, come pure alla

valutazione dei presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, sollecitata dalla difesa di parte attrice nella comparsa conclusionale .

In base al principio di soccombenza, parte attrice va condannata alla rifusione delle spese del grado a favore del convenuto nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione relativo al valore indeterminato , ai sensi del DM 144/2022 nei valori medi , ad eccezione della voce “ fase decisoria” liquidata nel valore prossimo al minimo, a fronte della mancata attività difensiva in sede di precisazione delle conclusioni e del tardivo deposito della comparsa conclusionale, effettuata contestualmente a quella di replica

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

respinge la domanda di nullità del lodo pronunciato in Brescia il 14 giugno 2018;

Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese del grado, che si liquidano in euro 2058,00 per la “fase di studio”, euro 1418,00 per la “fase introduttiva” ed euro 2400,00 per la “fase decisoria”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti ai sensi dell’art 13 comma 1, quater del DPR

115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'attrice

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 maggio 2023

IL PRESIDENTE

Giuseppe Magnoli

IL CONSIGLIERE EST.

Maria Tulumello